

ALLEGATO A

CRITERI GENERALI PER LA COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI DI ACCREDITAMENTO, EX L.R. 8/1999

Composizione commissioni.

Ai sensi dell'art. 19 della l.r.8/1999 è previsto che le commissioni di accreditamento sono composte da :

- a. rappresentanti dei produttori pubblici;
- b. rappresentanti dei produttori privati;
- c. rappresentanti dell'utenza;
- d. rappresentanti delle professioni mediche e infermieristiche.

Criteri per la designazione

A ciascuna delle categorie, di cui alle lettere a), b), c) e d) della l.r. 8/1999, che devono essere rappresentate in seno alle commissioni, è richiesta la designazione di un componente titolare e di due supplenti per ogni commissione.

La designazione dei rappresentanti da parte delle componenti previste deve ricadere su soggetti in possesso dei necessari requisiti di competenza ed esperienza, indispensabili per lo svolgimento delle funzioni tecniche di verifica e controllo affidate alle commissioni.

In particolare, per assicurare il corretto funzionamento delle commissioni, si richiede che i soggetti designati:

- siano in possesso di adeguate competenze in ordine alle funzioni che le commissioni regionali di accreditamento devono svolgere;
- abbiano conseguito specifici titoli formativi in materia di accreditamento istituzionale;
- abbiano una comprovata esperienza nella valutazione di strutture sanitarie.

Rispetto ai soggetti designati non devono sussistere cause di incompatibilità o di conflitto di interesse, secondo quanto previsto dalla l.r. 5/2008.